



BAR, RISTORANTI E SIMILI

Stabilito dal sindaco

(nessuna modifica

introdotta rispetto

alla formulazione

Art. 8, comma 1, legge 25 agosto 1991 n. 287.

Il sindaco [...] deter-

mina l'orario minimo

e massimo di attività, che può essere diffe-

renziato nell'ambito dello stesso comu-

ne in ragione delle

diverse esigenze e caratteristiche delle

zone considerate

originaria).

Cosa cambia per gli esercizi pubblici

NEGOZI

Nessun limite di orario

diurno o notturno dome-

nicale o festivo (modifica

introdotta dall'art. 6, com-ma 4, dl 138/2011).

Art. 3, comma 1, lettera d)-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modifica-zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

In via sperimentale (vie-

ne rimosso) il rispetto degli orari di apertura e

di chiusura, l'obbligo del-

la chiusura domenicale e festiva, nonché quello

MANOVRA BIS Estesa a tutto il paese la liberalizzazione decisa per siti turistici e città d'arte

Negozi aperti 24 ore su 24, sempre

Esercizi pubblici senza più limiti, anche a Natale e Ferragosto

DI MARILISA BOMBI

egozi aperti sempre, 24 ore su 24, anche di do-menica, a Natale, Capodanno e Ferragosto. La manovra bis ha liberalizzato gli orari di apertura degli esercizi di vendita. A meno di un mese dalla modifica degli orari nel settore del commercio per le attività in-sediate nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, il Governo, con il comma 4 dell'articolo 6 del dl 138 del 13 agosto 2011, fa un ulteriore passo avanti. Ciò in quanto non limita l'applicazione delle deroghe al rispetto dell'orario e del riposo settimanale soltanto a negozi e supermercati ubicati nei territori dei comuni interessati da flussi turistici, ma rimuove, in un colpo solo, un secolo di tradizione. Peraltro, anche se a prima vista il senso della disposizione potrebbe rivelarsi di non particolare impatto, in relazione ai costanti inviti alle regio-ni posti dall'Autorità antitrust di procedere alla liberalizzazione degli orari degli esercizi di vendita, l'aver rimosso dall'ordinamento il riferimento alle località turistiche e alle città d'arte pone complesse problematiche per un insieme di questioni connesse all'ambito di applicazione della deroga. Sta di fatto che già il dlgs 114/1998, di riforma del commercio, all'art. 12, aveva disposto che nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti deter minano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiu-sura domenica e festiva, nonché quella infrasettimanale. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione, invece, sono regolamentati dalla legge 287/1991 o dalle leggi di cui le diverse regioni si sono do-tate, seppur mantenendo sempre l'impostazione della legge statale che impone ai sindaci di determi-

nare, anche con riferimento alle diverse zone urbane, l'orario minimo e massimo che ogni esercente è tenuto a rispettare. Da ciò ne consegue che non è ammessa per

bar, ristoranti, pub, pizzerie

HAVO



spetto a quelle contenute nell'art. 3 del dl 223/2006 (conv. legge 248/2006) che comunemente era stato definito la lenzuolata

che dir si voglia, l'apertura ininterrotta 24 ore su 24. Sta di fatto che con il dl 98/2011 (conv. legge 111/2011) il legislatore nazionale, nell'ottica di rimuovere qualsiasi dell'allora ministro Bersani. In sostanza, il suddetto articolo 3 vincolo posto agli operatori economici e nell'ottica quindi di dare aveva individuato alcuni divieti attuazione ai principi costituzionali costantemente ribaditi, ha che non potevano essere imposti nei settori economici e, tra questi, compiuto un passo che determina rilevanti problemi sul piano quello di assoggettare ad autoriz-zazione preventiva «il consumo anti-concorrenziale. Più espliciimmediato dei prodotti di gastrotamente, il governo, con l'articolo nomia presso gli esercizi di vicinato (meno di 250 mq) utilizzan-do i locali e gli arredi dell'azienda 35, comma 6, del dl 138/2011 ha inserito un' ulteriore facoltà ri-

con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie». In pratica, ai negozianti viene consentito di svolgere attività analoga a quella svolta dalla ristorazione. Peraltro, in molte regioni, la facoltà prevista per i negozi di vicinato è stata estesa a tutte le tipologie commerciali e quindi anche alle grandi strutture di vendita, come risulta evidente a tutti coloro i quali hanno modo di frequentare gli ipermercati che hanno re-

ATTIVITÀ

LIMITI

ATTIVITÀ

FONTE NORMATIVA

alizzato all'interno dell'area di vendita una destinata alla ristorazione. Con l'introduzione della lettera d)-bis a modifica dell'art. 3 del d
l $223/2006, \mathrm{quindi}, \mathrm{i}$ negozi possono rimanere apert
i24ore su 24, per 365 giorni all'anno e durante la loro apertura possono consentire il consumo sul posto di quanto è stato acquistato Analoga facoltà, invece, viene preclusa ai tradizionali esercizi pubblici, quali bar e ristoranti. Ciò in quanto, evidentemente, la nuova facoltà riguarda gli esercizi di vendita e non quelli della somministrazione per i quali non vige l'obbligo della chiusura domenicale.

della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

STOP ALLE RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

Liberalizzati taxi, edicole e tabacchi

Addio numero chiuso in base a distanze, bacino e natura giuridica

ddio al numero chiuso per tabacchi, edicole, taxi e, probabilmente, anche per le farmacie. În sostanza, per tutte quelle attività divenute monopolistiche, per-ché legate a limiti di apertura fissati in base a distanze minime tra un esercizio eco-nomico e l'altro. Oppure

> al bacino di utenza. cioè alla popolazione interessata al servizio. È uanto prevede il decreto legge 138/2011, contenente la ma-

contingentati in base



La direzione e la redazione di ItaliaOggi partecipano alla gioia della neomamma Giusy Pascucci per la nascita di Ginevra

novra bis (si veda ItaliaOggidi ieri), all'articolo 3 commi8e 9. Il dispositivo, in attesa della riforma dell'art, 41 della Costituzione sulla libertà d'impresa, ha disposto una liberalizzazione omnibus di tutte le attività economiche, con l'esclusione delle sole attività manifestamente proibite dalla legge. In particolare, in base al decreto, tra quattro mesi decadranno tutte le restrizioni legate a distanze minime, popolazione o natura giuridica dell'impresa. Proprio in rela-

zione a quest'ultima fattispecie, la manovra bis dispone che non sia più consentita alcuna limitazione tassativa dell'attività legata alla forma giuridica richiesta all'operatore. In soldoni, l'attività di taxi potrà essere svolta anche da società per azioni e non solo da società di persone, come attualmente previsto. La norma è in linea con quanto già previ-sto dalla direttiva europea servizi 2006/123/Ce.

Luigi Chiarello